

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI**

### **- Art.1 -**

Il trasporto, attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, riguarda principalmente gli alunni iscritti e frequentanti le scuole materne, le elementari, le scuole medie inferiori e superiori statali.

### **- Art. 2 -**

Hanno diritto al trasporto per mezzo di scuolabus gli alunni:

- a) residenti nel territorio comunale che abbiano la propria abitazione fuori dall'aggregato urbano principale (distante almeno 2 km), la cui zona non sia servita da mezzi pubblici;
- b) residenti nel territorio comunale ma che per motivi di distanza e di confini frequentano una scuola nel territorio di un comune diverso;
- c) residenti in territorio di un comune confinante ma che frequentano per motivi di distanza le scuole del Comune di Alghero; in tal caso si rende necessario stipulare un protocollo d'intesa con il Comune di residenza;
- d) residenti in zone fuori dall'aggregato urbano principale privo di scuole o che devono attraversare strade ad alta densità di traffico.

### **- Art. 3 -**

Il trasporto attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunali, può riguardare studenti frequentanti le scuole superiori che si trovino fuori dall'aggregato urbano, distanti almeno 3 km e non raggiungibili con i mezzi pubblici.

### **- Art. 4 -**

Il trasporto non può riguardare:

- a) gli alunni delle scuole materne, elementari e medie che senza giustificato motivo, da valutarsi da parte dell'Assessorato alla P.I., frequentino una scuola diversa da quella di competenza territoriale.
- b) gli studenti delle scuole secondarie superiori che pur risiedendo a più di 3 km dall'aggregato urbano principale hanno la possibilità di servirsi di mezzi pubblici. In quest'ultimo caso è previsto un apposito contributo per le spese sostenute.

### **- Art. 5 -**

Il trasporto deve essere limitato ai soli alunni e studenti che hanno veramente diritto e necessità.

### **- Art. 6 -**

Il servizio deve attuarsi studiando con molta attenzione gli itinerari in modo da ridurre al minimo indispensabile i km da percorrere giornalmente, istituendo in tal caso punti di **riunione**.

### **- Art. 7 -**

Al servizio di trasporto si accede dietro presentazione di apposita domanda in carta semplice entro il 31 luglio precedente l'anno scolastico per cui il servizio viene richiesto.

**- Art. 8 -**

Gli utenti del servizio sono tenuti a concorrere alla copertura finanziaria dei costi con una quota determinata sulla base del reddito complessivo **e del numero dei componenti** del nucleo familiare di appartenenza. Tale contributo verrà stabilito ed eventualmente aggiornato con apposita deliberazione di Giunta.

**- Art. 9 -**

Sono esentati dalla quota di cui all'art. 8 i bambini delle scuole materne statali e gli alunni delle scuole dell'obbligo e superiori appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche .

**- Art. 10 -**

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli alunni e gli studenti portatori di handicap.

**- Art.11 -**

L'esenzione può essere concessa o revocata a nuclei familiari la cui condizione reddituale abbia subito modificazioni nel corso dell'anno tali da farla ricomprendere nelle ipotesi in vigore.

**- Art.12 -**

I genitori dei bambini e degli alunni interessati all'esenzione dovranno presentare apposita istanza secondo le modalità stabilite dall'Assessorato alla P.I. Di tali beneficiari dovrà approvarsi apposito elenco con determinazione dirigenziale.

**- Art. 13 -**

Le quote di contribuzione devono essere versate sul c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Alghero.

**- Art. 14 -**

I funzionari del Comune o gli stessi autisti degli scuolabus controlleranno la regolarità del pagamento delle quote dovute per il servizio.  
In caso di inadempienza nel pagamento delle quote di contribuzione da parte dell'utente, per quest'ultimo il servizio sarà sospeso.

**- Art. 15 -**

Sugli scuolabus che trasportano gli alunni delle scuole materne sarà garantita la presenza di personale qualificato in qualità di assistenti.

**- Art. 16 -**

Quando gli scuolabus sono liberi dal servizio d'istituto possono essere utilizzati per visite guidate, per partecipare a Giochi della Gioventù o ad altre attività programmate dagli organi collegiali.  
A tale servizio si accede dietro regolare richiesta scritta del capo d'Istituto e dietro versamento della quota prestabilita.

**- Art. 17 -**

Il servizio di scuolabus può essere svolto solo nei giorni di lezione, per l'esclusivo trasporto dei soli alunni **dai punti di riunione** alla scuola e viceversa o per i casi di cui all'art. 16.

**- Art. 18 -**

Il servizio di trasporto degli alunni potrà essere organizzato anche a mezzo di apposite e particolareggiate convenzioni con Enti, Istituzioni, Autonoleggi e veicoli aventi requisiti di legge per l'effettuazione del trasporto.

**- Art. 19 -**

In caso di necessità, quando non sia possibile adottare una delle precedenti soluzioni e su determinazione della Giunta Comunale, il trasporto dell'alunno potrà essere effettuato dal genitore, al quale verrà erogato un rimborso spese da stabilirsi in base al reddito ed ai chilometri effettivamente percorsi.